SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2023.

Nomina di otto esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Carlo Altomonte;

dott.ssa Marcella Mallen;

prof.ssa Enrica Morlicchio;

prof. Luca Nogler;

prof.ssa Ivana Pais;

prof. Alessandro Rosina;

prof.ssa Valeria Termini;

prof. Michele Tiraboschi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1796

23A05223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2023.

Nomina di due esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (CNEL);

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936 del 1986, alla nomina dei due esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Francesco Rotondi;

avv. Roberto Zazza.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1841

23A05222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2023.

Nomina di sei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al Presidente, dei quali dieci esperti qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati, rispettivamente,

tre dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 936 del 1986, che detta la procedura di nomina dei sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;

Visti, da ultimo, l'art. 4, comma 2-*bis*, della menzionata legge n. 936 del 1986, in base al quale «I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri» e, l'art. 7, comma 1, secondo cui i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, l'art. 60, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 che prevede, tra le attribuzioni conferite al Consiglio nazionale del terzo settore, quella di designare i rappresentanti degli enti del terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, con il quale sono stati nominati, per il quinquennio 2018-2023, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in qualità di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 in data 23 giugno 2022, relativo all'avvio della procedura di rinnovo dei componenti del CNEL, come previsto dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 136;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio nazionale del terzo settore, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 5015 in data 21 marzo 2023 del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Visti i *curricula* dei designati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i seguenti rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dal Consiglio nazionale del terzo settore:

Vincenzo Falabella - FISH;

Emilio Minunzio - ASI;

Bruno Molea - FICTUS;

Domenico Pantaleo - AUSER;

Marco Tamagnini - MO.D.A.V.I.;

Rosario Maria Gianluca Valastro - Croce Rossa Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1843

23A05224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2023.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Vittorio Saladino, dal viceprefetto dott.ssa Maria Luzza e dal funzionario amministrativo dott. Gaetano Ennio Aiello;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato Roma, addì 9 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Interno, foglio n. 3037

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 27 luglio 2023, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 27 luglio 2023, integrato con la partecipazione del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Vibo Valentia, a conclusione del quale è emersa la necessità di prorogare la gestione commissariale per completare le attività volte al risanamento dell'ente locale.

Sin dalle prime fasi della gestione, in assoluta discontinuità rispetto al passato, sono stati impressi inequivocabili segnali della presenza dello Stato per contrastare le diverse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

La commissione straordinaria ha, in primo luogo, affrontato l'organizzazione complessiva della struttura burocratica, rilevando forti criticità dovute, in particolare, ad una grave carenza di personale nonché alla circostanza che allo scioglimento dell'ente è seguita la sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 143 TUOEL di due dipendenti.

Per far fronte a tali criticità la terna commissariale, avvalendosi anche del supporto di personale assegnato in posizione di comando ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito un nuovo assetto del personale e degli uffici comunali, attraverso una più efficiente articolazione funzionale, finalizzata al miglioramento dei servizi e all'insegna del rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

L'organo straordinario ha disposto un consistente incremento delle unità in servizio, atteso che dalle dodici unità presenti al momento dello scioglimento dell'ente locale si è passati agli attuali diciotto dipendenti, di cui tre di categoria D, sia attraverso l'accelerazione e la conclusione di concorsi *in itinere*, sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei.

Sono, inoltre, stati approvati alcuni regolamenti, mentre altri sono in corso di predisposizione, nell'ottica di disciplinare puntualmente la gestione dei servizi comunali e prevenire i rischi di anomale interferenze della criminalità organizzata.

Per quanto più in particolare attiene all'attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità, è stato adottato il piano triennale di prevenzione e trasparenza per gli anni 2023/2025 ed è stato nominato il responsabile dell'organismo interno di valutazione, adempimento quest'ultimo mai adottato prima dal Comune di Soriano Calabro.

La richiesta di proroga della gestione commissariale è motivata, in primo luogo, dalla necessità di portare a termine gli interventi strutturali intrapresi in taluni settori chiave dell'ente locale quali, in particolare, quello delle opere pubbliche e quello economico-finanziario.

Per quanto attiene al primo dei suddetti settori, la commissione straordinaria ha delineato alcune linee guida per l'efficace assolvimento delle funzioni allo stesso assegnate, avviando, nel rispetto della legalità, processi virtuosi volti alla definitiva eliminazione di prassi consolidate che avevano determinato le criticità del relativo ufficio.

In particolare viene segnalata l'adozione di un'apposita direttiva volta alla puntuale applicazione della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159, con particolare riferimento agli obblighi di acquisizione della certificazione antimafia antecedentemente alla stipula dei contratti, al rilascio delle concessioni o delle erogazioni di cui all'art. 67 del menzionato codice antimafia.

La relazione del prefetto segnala al riguardo come, in tale settore, l'organo straordinario abbia avviato numerose iniziative - con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza, alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico esistente, al miglioramento delle strutture comunali destinate all'attività didattica sportiva e sociale - allo scopo di contribuire a rafforzare la cultura della legalità nel suo complesso.

A tal proposito, come più approfonditamente descritti nella relazione del prefetto di Vibo Valentia, si richiamano i lavori, a tutt'oggi in corso di esecuzione, di adeguamento e sistemazione degli impianti sportivi, di messa in sicurezza di alcune strade del centro cittadino gravate da dissesti idrogeologi, di riqualificazione sociale e culturale di alcune aree urbane, di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale e quelli per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana.

Inoltre, avvalendosi dei fondi accreditati dal Ministero dell'interno in favore dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, sono stati disposti interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'efficientamento della rete idrica, la ristrutturazione della casa municipale e della sede della stazione dei carabinieri.

Una particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta alla tematica del territorio e dell'ambiente, con l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione comunale.

A questo riguardo, si ritiene indispensabile che tali attività vengano proseguite nel corso della gestione commissariale, affinché non sia vanificato il percorso avviato e, tenuto conto anche della valenza simbolica che alcune di esse rivestono, sia nuovamente affermata la presenza dello Stato su quel territorio.

Altro settore sul quale si è concentrata l'attività della commissione straordinaria, è quello economicofinanziario, ove sono state avviate le iniziative finalizzate al risanamento economico dell'ente locale e a recuperare il ritardo accumulato negli anni precedenti nella definizione di alcuni documenti contabili.

Con tale obiettivo, nel corso del secondo semestre 2022, sono stati predisposti gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2017, per omessa dichiarazione TARI, annualità 2016, mentre nel corso del primo semestre 2023 sono stati predisposti gli avvisi per omesso o parziale versamento TARI, annualità 2017 ed anche l'emissione dei ruoli coattivi per gli anni 2016 e 2017.

Sono, inoltre, in corso di predisposizione gli avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI per gli anni dal 2018 al 2021.

Le procedure di coordinamento avviate all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali sono dettati dall'indifferibile necessità di migliorare la gestione delle entrate, garantire gli equilibri di bilancio e assicurare una maggiore autonomia finanziaria dell'ente locale.

Il prefetto di Vibo Valentia pone al riguardo in rilievo come, in tale settore, il processo di «normalizzazione» sia stato avviato, intravedendosi buoni risultati che, una volta conclusi, consentiranno di superare
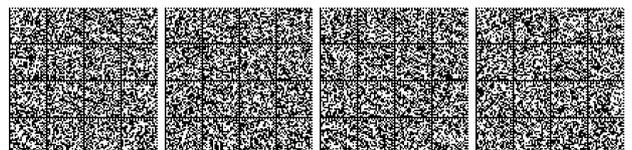
quelle fragilità che l'amministrazione interessata dal provvedimento dissolutorio presentava.

L'organo straordinario ha, inoltre, manifestato una particolare attenzione alla tematica dei beni confiscati alla criminalità organizzata, attivandosi per l'acquisizione di alcuni immobili e, in particolare, partecipando, in collaborazione con la prefettura e l'agenzia per i beni confiscati, alla procedura di sgombero di un bene posto nel territorio comunale.

È altresì in corso di approvazione un apposito regolamento per la selezione e l'individuazione di enti o soggetti ai quali potranno essere concessi in uso i beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio comunale disponibile.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione, per fronteggiare e contrastare le criticità rilevate in sede di accesso ispettivo.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2023.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Torre Annunziata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 6 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2022, con il quale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la gestione del Comune di Torre Annunziata (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto mesi ad una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Enrico Caterino, dal viceprefetto a riposo dott. Fernando Mone e dal dirigente di II fascia Area I dott. Marco Serra;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Torre Annunziata (Napoli), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato Roma, addì 9 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Interno, foglio n. 3038

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2022, la gestione del Comune di Torre Annunziata (Napoli) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Napoli, con relazione del 28 luglio 2023, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non possa ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 26 luglio 2023, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica f.f. del tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica del tribunale di Torre Annunziata, a conclusione del quale è emersa la necessità della proroga della gestione commissariale per il completamento delle attività *in itinere* volte al risanamento dell'ente locale.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Sin dal suo insediamento l'organo commissariale ha avviato un vasto programma di interventi volti al recupero della legalità dell'azione amministrativa e, più in generale, a garantire l'efficiente e regolare andamento dei servizi, iniziando dalla riorganizzazione dell'apparato burocratico in considerazione della riscontrata estrema fragilità e vulnerabilità della struttura amministrativa per l'elevata pervasività del locale tessuto criminale, come peraltro già riscontrato in sede ispettiva. Al riguardo, sono state adottate misure di avvicendamento e di rotazione dei dipendenti comunali e attuate forme di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa in corso; in particolare è stato sostituito il Segretario generale e nominato il nuovo comandante della polizia municipale, ufficio quest'ultimo per il quale si prevede un potenziamento dell'organico in attuazione del piano di fabbisogno del personale.

È inoltre in corso un programma di digitalizzazione degli archivi dell'ente, in particolare dell'ufficio tecnico, settore maggiormente coin-

volto dalle vicende giudiziarie che hanno contribuito allo scioglimento del Comune di Torre Annunziata.
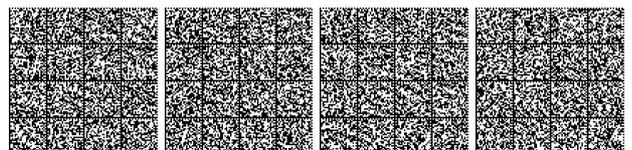
La riorganizzazione degli uffici però non può dirsi conclusa, anche per la carenza di personale qualificato, soprattutto delle figure professionali apicali, per cui si ritiene necessario che la commissione straordinaria continui a perseguire tale obiettivo al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrative e di migliorare l'efficienza dei servizi comunali.

Particolare attenzione è stata posta dall'organo commissariale alle diverse criticità evidenziate dalla commissione d'indagine in sede di accesso ispettivo, in particolare quelle riscontrate nei settori più strategici dell'ente locale, quali quelli dei lavori pubblici, urbanistica, appalti e ambiente.

A tal fine, è stato nominato, a seguito di selezione pubblica, il nuovo amministratore unico della società partecipata dal Comune di Torre Annunziata affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sono state impartite direttive per procedere ad una diversa organizzazione del personale dipendente - parte del quale con precedenti giudiziari o con legami con ambienti malavitosi - e per assicurare la trasparenza nelle procedure di scelta dei fornitori da individuare attraverso gare pubbliche al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.

Sono inoltre state apportate migliorie al servizio dei rifiuti ingombranti e sono state adottate misure finalizzate a contrastare il fenomeno dello scarico abusivo, con l'obiettivo ultimo di elevare il livello di tutela ambientale del territorio urbano.

La commissione straordinaria, avvalendosi del supporto del personale sovraordinato, ha avviato, sui permessi a costruire e su alcuni contratti e concessioni rilasciati dall'amministrazione comunale uscente, gli accertamenti previsti dall'art. 145, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dai primi accertamenti effettuati sono già emerse gravi irregolarità e anomalie procedurali, in particolare nell'affidamento di lavori di recupero e di riqualificazione di un viadotto ferroviario, lavori per i quali sono in corso le procedure finalizzate alla rescissione contrattuale.

Per quanto attiene alle ulteriori attività demandate al settore tecnico, è stata programmata l'implementazione del sistema di videosorveglianza, sviluppato anche per gli aspetti tecnici connessi alla *cybersecurity*, progetto per il quale è previsto, entro breve termine, l'inizio dei lavori di installazione della rete e della relativa strumentazione.

Particolare attenzione è stata posta per quanto attiene l'attuazione dei progetti finanziati con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli previsti nel piano delle priorità adottato ai sensi dell'art. 145, comma 2 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e, in tale ambito, vengono segnalati gli interventi previsti per la riqualificazione del porto cittadino attesa la valenza strategica dell'opera per il rilancio turistico e commerciale del territorio. Per tale progetto del valore economico di circa 42 milioni di euro sono attualmente in corso da parte della tema commissariale interlocuzioni con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con la regione Campania per evitarne il definanziamento e assicurarne la fattibilità; pertanto è opportuno che tale fase endoprocedimentale sia portata a termine dalla commissione straordinaria.

Ulteriore intervento disposto dall'organo straordinario è quello relativo alla riqualificazione della sede storica della casa comunale, al fine di restituire centralità e valore all'istituzione locale che deve essere percepita quale istituzione al servizio della cittadinanza.

La commissione straordinaria, tenuto conto della precaria situazione economica dell'ente, ha perfezionato un programma volto ad assicurare il ripristino di un adeguato livello di disponibilità finanziaria, con iniziative volte in particolare, a contrastare la consistente evasione tributaria. A tal riguardo è in fase di avvio un programma per la riscossione coattiva delle somme dovute all'ente ed è stato approvato un apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 34/2019, avente ad oggetto proprio le modalità di accertamento, con l'obiettivo di ridurre le aree di elusione.

Particolare impegno è stato profuso per l'utilizzo del rilevante patrimonio immobiliare costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al Comune di Torre Annunziata. Al fine di sopperire alla carenza qualitativa e quantitativa del personale in organico la terna commissariale ha avviato un proficuo rapporto di partecipazione con una società consortile costituita da diversi comuni e dalla regione Campania il cui programma di interventi è finalizzato a recuperare tali beni per realizzare progetti di sicurezza urbana e di aiuto alle vittime innocenti della criminalità. In tale ambito viene segnalato il progetto di ristrutturazione di un edificio confiscato nel 2016 per adibirlo a polo operativo ed alloggiativo delle forze di polizia.

Altro aspetto attenzionato dall'organo commissariale è quello che interessa il patrimonio immobiliare degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui passata gestione è stata caratterizzata da diffuse irregolarità e da occupazioni abusive senza adeguati interventi di contrasto da parte dell'amministrazione comunale. Il prefetto di Napoli segnala al riguardo che l'organo commissariale sta procedendo al recupero delle morosità, anche attraverso appositi piani di rientro della sorte capitale, evidenziando come per l'anno 2022 vi sia stato un consistente incremento delle somme riscosse. Viene, altresì, segnalato lo sgombero di un bene confiscato alla criminalità organizzata abusivamente occupato da un soggetto legato da stretti rapporti parentali con un noto esponente del locale clan camorrista attualmente recluso in regime di massima sicurezza.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione, almeno per fronteggiare e contrastare le maggiori criticità rilevate già in sede ispettiva.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Torre Annunziata alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2023.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 10 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto Aldo Aldi, dal viceprefetto Agnese Scala e dal dirigente di II fascia Area I a riposo Antonio Scozzese;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Interno, foglio n. 3040

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Napoli, con relazione del 28 luglio 2023, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non possa ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 26 luglio 2023, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica f.f. del tribunale di Napoli e del sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di Nola, a conclusione del quale è emersa la necessità della proroga della gestione commissariale per il completamento delle attività in itinere volte al risanamento dell'ente locale.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'intrapresa azione di risanamento si è dimostrata sin da subito particolarmente complessa per la grave esposizione debitoria dell'ente, alla quale l'organo commissariale ha dovuto far fronte per reperire le risorse finanziarie necessarie per disporre una rimodulazione della struttura organizzativa e incrementare la pianta organica fortemente ridottasi nel corso degli anni. A tal fine, la commissione ha innanzitutto provveduto ad effettuare la ricognizione e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio maturati al 31 dicembre 2022, per poi intraprendere accordi transattivi con i maggiori creditori dell'ente locale, operazioni concluse solo nei primi mesi del corrente anno, ma che hanno consentito di realizzare consistenti risparmi di spesa, precostituendo le condizioni per l'assunzione dei candidati vincitori delle procedure concorsuali già espletate e dare avvio al riordino dei servizi comunali.

Il prefetto di Napoli pone in rilievo che una particolare attenzione è stata posta al settore sociale e socio-sanitario gestito dal Comune di San Giuseppe Vesuviano in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale n. 26, comprendente altri sette comuni dell'area vesuviana che, come riscontrato, risulta totalmente ingovernabile e connotato dalla sostanziale paralisi dei relativi servizi.

L'obiettivo prefissato è quello di un riassetto complessivo del predetto settore, individuando nell'azienda speciale consortile il modello organizzativo più adeguato per una gestione efficiente dello stesso. Per rafforzare la relativa struttura, sono state assunte nuove figure professionali da suddividere tra gli enti dell'ambito, tra le quali numerose assistenti sociali, due sociologi e tre operatori sociali; sono state, altresì, avviate altre procedure finalizzate al reclutamento di ulteriore personale.

La complessiva riorganizzazione ha bisogno però di essere compiutamente realizzata, per cui si ritiene necessario che la commissione straordinaria continui a perseguire tale obiettivo, al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e di migliorare l'efficienza dei servizi da garantire alla cittadinanza di San Giuseppe Vesuviano nonché alle comunità facenti parte dello stesso ambito territoriale.

Oltre alle riferite problematiche di natura sociale, la terna commissariale ha operato per un generale riassetto del settore entrate e finanze, ufficio la cui gestione deficitaria, come accertato, è dovuta non solo a responsabilità contabili della passata dirigenza ma anche all'elevata percentuale di «evasori storici» dei tributi comunali.

L'organo commissariale ha, al riguardo, avviato alcune iniziative volte ad una più appropriata organizzazione del predetto settore e a una totale ricognizione delle attività svolte. Nell'arco di dodici mesi di gestione commissariale è stato riscontrato un incremento della capacità di riscossione dell'ente locale, anche se permangono difficoltà nel recupero degli importi di TARI -TASI - IMU per le annualità 2012/2016, per la cui riscossione è tuttora in corso una complessa attività esecutiva che si ritiene di poter concludere entro il mese di gennaio 2024, come da cronoprogramma appositamente predisposto.

Pertanto, per preservare e consolidare i risultati positivi fin qui ottenuti, in termini di riduzione dei parametri del disavanzo di gestione, si ritiene opportuno che la commissione straordinaria possa continuare l'azione intrapresa ai fini del risanamento finanziario dell'ente.

Particolare impegno è stato dedicato al completamento di alcune opere pubbliche finanziate durante la gestione dell'amministrazione comunale dissolta ed ancora in corso di esecuzione. Tra queste si segnalano i lavori riguardanti la c.d. «cittadella scolastica», opera che, oltre a rivestire un particolare valore simbolico, atteso il reimpiego di beni confiscati alla criminalità organizzata, consentirà di realizzare l'accentramento in un unico complesso di tutti gli istituti scolastici comunali di ogni ordine e grado, riducendo la frammentazione della logistica scolastica sul territorio comunale. A ciò si aggiungono i lavori di completamento del palazzetto dello sport, la realizzazione di un nuovo campo sportivo e dell'area mercatale, la manutenzione straordinaria dei principali tratti viari cittadini e della pista ciclabile di collegamento con alcuni comuni viciniori.

Il prefetto di Napoli segnala, altresì, l'accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di un laboratorio scolastico, nonché l'ottenimento di un finanziamento di circa 100.000 euro per la sistemazione di un campo di calcio.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano è stato, inoltre, destinatario di cinque finanziamenti a valere sui fondi del PNRR, per i quali la terna commissariale ha delineato specifiche direttive agli uffici comunali, affinché le risorse siano finalizzate, in particolare, alla realizzazione di processi di transizione digitale di alcuni servizi comunali.

Per quanto attiene alle procedure già avviate per l'adozione del nuovo piano regolatore generale (PRG), l'organo commissariale ha in corso la valutazione della nuova proposta di progetto, modificativa rispetto a quella predisposta dai precedenti organi elettivi rimossi, per la quale è stato ritenuto opportuno nominare un professionista esperto che affianchi l'ufficio tecnico comunale nella fase di riscontro delle osservazioni sul contenuto del predetto atto di pianificazione urbanistica.

Inoltre, la relazione prefettizia ha riferito dell'impegno, ancora in corso, di redazione o di aggiornamento degli atti regolamentari comunali, tra i quali quelli disciplinanti l'utilizzo di impianti sportivi e degli immobili di proprietà comunale, quelli relativi alle procedure di appalto e alle procedure concorsuali, nonché ai servizi di avvocatura comunale. Risultano, invece, già approvati il regolamento del corpo della polizia municipale e quello relativo all'utilizzo delle armi e delle attrezzature speciali in dotazione allo stesso ufficio.
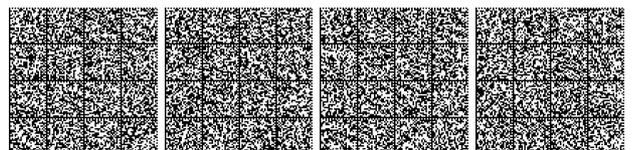
Per quanto attiene alla gestione del personale, è stato approvato il nuovo piano triennale del fabbisogno, con l'immissione in servizio dei vincitori di concorsi espletati tra gli anni 2019 e il 2020 e sono stati ricostituiti, in linea con quanto disposto dalla normativa vigente e a completamento del percorso di potenziamento dei controlli interni, l'unità di controllo di gestione e l'organismo indipendente di valutazione (OIV) per il triennio 2022/2025.

L'organo commissariale è intervenuto anche nel settore della polizia municipale, con azioni volte a migliorare la sicurezza urbana e intensificare l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio. La relazione prefettizia ha precisato che sono state assunte in materia numerose informative di reato inoltrate alla competente autorità giudiziaria, unitamente a verbali di sequestri edilizi e di accertamento di inottemperanza a pregresse ordinanze di demolizione di opere abusive. Inoltre, sono aumentati i sopralluoghi operati dall'ufficio tecnico, da cui sono scaturite numerose ordinanze di demolizione di abusi edilizi.

La terna commissariale ha avviato specifiche procedure di abbattimento di tre immobili abusivi, attivate dall'autorità giudiziaria a titolo di esecuzione di pena, previste per il prossimo mese di ottobre 2023, per le quali l'organo commissariale ha contratto un mutuo a titolo di anticipazione, riservandosi in prosieguo di esperire le relative azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

Anche nell'ambito dei controlli ambientali del territorio, vengono segnalate attività di prevenzione e di repressione poste in atto dall'organo straordinario contro il fenomeno dell'illecito svernamento di rifiuti solidi urbani su suolo pubblico o privato. A questo riguardo viene riferito che sono stati individuati numerosi siti abusivi, per i quali sono state emesse le relative ordinanze di rimozione.

Ulteriori iniziative sono state avviate per garantire più elevati livelli di sicurezza; la commissione straordinaria ha, al riguardo, rappresentato la necessita di portare a termine la realizzazione di un sistema di videosorveglianza dotato di telecamere di lettura targhe e di *software* adeguato alle odierne esigenze di sicurezza pubblica, opera finanziata tramite PON legalità che risulterebbe strategica per un migliore controllo del territorio e per far fronte alle ridotte risorse di cui dispone la locale polizia municipale.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione, almeno per fronteggiare e contrastare le maggiori criticità rilevate.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2023.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Portigliola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 1° giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Luigi Guerrieri, dal viceprefetto dott. Giovanni Todini e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Greco;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2023
Interno, foglio n. 3039

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 3 agosto 2023, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 3 agosto 2023, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il locale tribunale, Direzione distrettuale antimafia, nonché del sostituto Procuratore della Repubbli-

ca presso il Tribunale di Locri, a conclusione del quale il consesso ha ritenuto sussistere i presupposti per l'adozione del provvedimento di proroga della gestione commissariale.
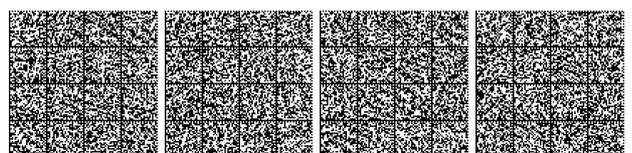
L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Sin dal suo insediamento l'organo commissariale ha avviato un vasto programma di interventi volto al recupero della legalità dell'azione amministrativa e, più in generale, a garantire l'efficiente andamento dei servizi e il miglioramento delle condizioni finanziarie dell'ente locale. In particolare, per quanto attiene a tali aspetti, viene riferito che sono state attivate le procedure di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali, ottenendo sin da subito notevoli risultati ove si consideri che in un solo anno di gestione sono stati registrati introiti per oltre 541.000 euro.

Inoltre, tenuto conto dell'ingente esposizione debitoria relativa all'approvvigionamento idrico, la terna commissariale, con l'obiettivo di potenziare le condizioni finanziarie dell'ente ed assicurare una corretta e sana gestione dei beni e delle risorse comunali, ha avviato un'importante azione di controllo dei consumi idrici e della regolarità degli allacci alla rete di distribuzione sul territorio, iniziativa che ha portato a segnalare numerosi furti e collegamenti abusivi alle autorità preposte.

L'organo straordinario, nel rilevare inefficienze nella gestione del considerevole patrimonio immobiliare comunale, ha disposto la completa ricognizione dello stesso facendo emergere molteplici irregolarità nella conduzione dei beni.

In particolare sono stati individuati gli immobili che la precedente amministrazione aveva affidato gratuitamente a privati o ad associazioni e, conseguentemente, intervenendo sulla rilevata condizione di *mala gestio*, sono state disposte le revoche delle relative deliberazioni giuntali e il conseguente scioglimento delle convenzioni che consentivano l'utilizzo dei predetti beni.

Peraltro, la recuperata disponibilità di alcuni immobili, ha consentito l'uso degli stessi come strutture ricettive per i migranti più volte sbarcati nel corso dell'anno nel porto di Roccella Ionica.

La relazione del prefetto di Reggio Calabria sottolinea inoltre che l'organo commissariale, per far fronte alla gravosa situazione derivante dall'emergenza «sbarchi», ha in programma di adibire un immobile comunale, originariamente destinato ad alloggi popolari ed ora in stato di completo abbandono, a centro di prima accoglienza.

La commissione straordinaria, avvalendosi anche dell'apporto del personale sovraordinato assegnato ai sensi dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 267/2000, ha avviato un vasto programma di interventi volti al recupero della legalità dell'azione amministrativa e, più in generale, a garantire l'efficiente e regolare andamento degli uffici e dei servizi.

Al riguardo, sono state emanate specifiche direttive al responsabile dell'area amministrativa e finanziaria finalizzate ad aderire ai finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - PA Digitale - *Next Generation EU)* diretti a migliorare l'accessibilità e la trasparenza dell'impianto digitale dell'ente, nonché per adeguare alle prescrizioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) il sito istituzionale del Comune di Portigliola.

La terna commissariale ha posto in essere specifiche e mirate iniziative per incrementare il livello dei servizi comunali, in particolare quelli destinati allo sviluppo della pratica sportiva.

Il Comune di Portigliola è infatti risultato destinatario di un finanziamento del Ministero per lo sport e i giovani che ha consentito di programmare la realizzazione di una struttura sportiva all'aperto, impianto che una volta completato sarà messo a disposizione della comunità portigliolese.

L'organo straordinario riferisce inoltre di aver approvato il piano delle priorità di cui all'art. 145 del citato decreto legislativo n. 267/2000, nel cui ambito sono state previste iniziative nel settore ambiente, urbanistica e lavori pubblici. In particolare, per quanto riguarda i lavori pubblici sono previsti rilevanti interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete stradale.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla tematica del territorio e dell'ambiente, con l'avvio delle procedure per l'affidamento, con il sistema porta a porta, del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La procedura di gara, affidata alla stazione unica appaltante di Reggio Calabria (SUA) che ha già individuato il contraente aggiudicatario, non si è conclusa in quanto l'esito di gara è oggetto di contenzioso per cui si è in attesa dei relativi sviluppi giudiziari.

Tra le iniziative che interessano il settore ambiente viene altresì segnalata la procedura di gara, attualmente nella fase di aggiudicazione, disposta per affidare il sistema depurativo comunale, articolato in cinque stazioni di sollevamento, ad un unico gestore, al fine di evitare il ripetersi di iniziative manutentive estemporanee come finora avvenuto.

In tema di sicurezza pubblica, la commissione straordinaria ha in programma la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. A tal riguardo, infatti, con l'adesione ai patti per la sicurezza urbana ed in collaborazione con le Forze dell'ordine locali, sono stati individuati dei punti ritenuti «sensibili», ove saranno posizionate le videocamere, allo scopo di monitorare aree particolarmente nevralgiche. Per quanto attiene invece al «Progetto spiagge sicure», il prefetto di Reggio Calabria riferisce che l'area del lungomare è stata opportunamente videosorvegliata con l'apposizione delle c.d. fototrappole e di droni utilizzabili anche per l'individuazione degli scarichi abusivi di rifiuti.

La relazione prefettizia ha infine riferito del particolare impegno che la terna commissariale ha dedicato alla tutela dell'incolumità pubblica, con la predisposizione e l'aggiornamento del relativo piano di emergenza in materia di protezione civile comunale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'azione dispiegata dalla commissione straordinaria è tuttora in via di svolgimento e deve essere portata a conclusione per fronteggiare e contrastare le maggiori criticità rilevate anche in sede ispettiva.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Portigliola (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2023.

Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della citata legge n. 936 del 1986;

Visto l'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo all'avvio della procedura di rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 giugno 2022, serie generale, n. 145;

Viste le designazioni pervenute dalle confederazioni e organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei liberi professionisti effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti, trasmesse in data 22 giugno 2023 dal Ministero della giustizia;

Visto l'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, comunicato alle organizzazioni designanti in data 27 aprile 2023;

Visti i propri decreti, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per un quinquennio, i seguenti quarantotto rappresentanti delle categorie produttive:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Tania Scacchetti; Massimo Brancato; Manola Cavallini; Rossana Dettori; Giovanni Di Cesare; Fausto Durante; Livia Ricciardi; Aldo Carera; Alessandro Geria; Gianluca Bianco; Claudio Risso; Paolo Pirani; Paolo Carcassi; Fiovo Bitti; Angelo Raffaele Margiotta; Alfonso Luzzi; Francesco Cavallaro; Massimo Visconti; Paola Palmieri; Stefano Biasioli; Francesco Riva; Guido Carella;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Tulio Marcelli; Graziano Tilatti; Sergio Silvestrini; Cristiano Fini; Francesco Verrascina; Simone Gamberini; Marco Menni; Massimo Giuntoli; Mario Braga;

rappresentanti delle imprese:

Pierangelo Albini; Floriano Botta; Maria Carmela Colaiacovo; Aldo Ferrara; Alberto Marenghi; Vito D'Ingeo; Manfred Pinzger; Giuseppe Capanna; Gaetano Stella; Franco Aceto; Carlo De Ruvo; Giuseppe Ghisolfi; Silvano Barbalace; Massimiliano Giansanti; Domenico Mamone; Paolo Uggé; Annalisa Guidotti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2513

23A05272

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 SETTEMBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna, e con la quale sono stati stanziati euro 16.173.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 febbraio, n. 966 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 1° agosto 2023, con la quale il Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 966 del 2023 ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alla lettera *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
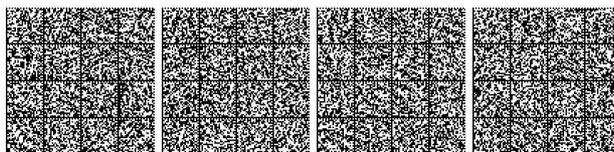
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 31 agosto 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, è integrato di euro 5.395.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettere *b)* e *c)* e per l'avvio interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A05161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 4 agosto 2023.

Designazione dei siti di importanza comunitaria in ambiente marino IT0000001 Vercelli Seamount e IT0000002 Palinuro Seamont, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*United Nations Convention on the Law of the Sea* - UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha costituito una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, denominata rete Natura 2000;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente il «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree protette del 2 dicembre 1996 e successive modificazioni che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, include nella classificazione del-

le aree protette anche le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
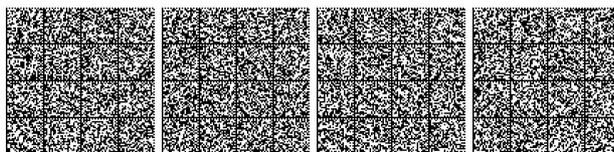
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale» e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica (ZPE) a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

Viste le linee guida della Commissione europea del maggio 2007 per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino in applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli selvatici»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, concernente «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», e in particolare l'art. 11 ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente elabora ed attua, con apposito decreto, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Considerato che l'attuazione della direttiva 92/43/CEE rappresenta uno dei più importanti strumenti per conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;

Considerate le risultanze del seminario biogeografico del Mediterraneo, svoltosi a Malta nei giorni 27, 28, 29 settembre 2016, tra i membri della Commissione europea e i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai fini della corretta attuazione della direttiva «Habitat», evidenziano la necessità, per garantire la tutela di alcuni habitat e specie marini, di risolvere una serie di insufficienze e riserve scientifiche e di sanare le conseguenti carenze nella attuale rete Natura 2000 a mare istituita a livello nazionale;

Considerato che, nell'ambito delle suddette risultanze, è stata attribuita all'Italia una Insufficienza Moderata per l'habitat 1170 - Scogliere;

Visti gli studi e la documentazione raccolta da ISPRA sul particolare valore naturalistico delle aree denominate Vercelli Seamount e Palinuro Seamount per la presenza dell'habitat 1170 - Scogliere, elencato nell'allegato I della direttiva «Habitat»;

Vista la proposta di perimetrazione e i formulari standard dei SIC Vercelli Seamount e Palinuro Seamount, trasmessi dall'ISPRA con nota prot. 48019 del 29 settembre 2017;

Acquisito l'assenso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, espresso con nota del 5 giugno 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy, espresso con nota del 5 giugno 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 9 giugno 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 26 giugno 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero della difesa, espresso con nota del 5 luglio 2023;

Acquisito l'assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, espresso con nota del 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione di Siti di importanza comunitaria (SIC)

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE sono istituiti, quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i seguenti siti insistenti nella zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno:

IT0000001 Vercelli Seamount;

IT0000002 Palinuro Seamount.

2. Il SIC IT0000001 Vercelli Seamount occupa una superficie di 10635ha ed è delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate geografiche riferite al Si-

stema geodetico mondiale WGS 84, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41° 8’ 33” N	10° 50’ 17” E
B	41° 8’ 33” N	10° 57’ 59” E
C	41° 3’ 13” N	10° 57’ 59” E
D	41° 3’ 13” N	10° 50’ 17” E

3. 11 SIC IT0000002 Palinuro Seamount occupa una superficie di 6367ha ed è delimitato dalla congiungente i seguenti punti, con coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	39° 31’ 0” N	14° 45’ 30” E
B	39° 31’ 0” N	14° 51’ 30” E
C	39° 27’ 0” N	14° 51’ 30” E
D	39° 27’ 0” N	14° 45’ 30” E

4. I formulari standard e le cartografie in formato *shape file* relativi ai siti oggetto del presente decreto sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’apposita sezione relativa ai siti di interesse comunitario marini istituiti dallo stesso Ministero. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro i termini previsti dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, sono individuati:

a) gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, presenti nel sito;

b) le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, relative ai SIC di cui al presente decreto.

Art. 3.

Attività di gestione e vigilanza

1. La gestione dei SIC IT0000001 Vercelli Seamount e IT0000002 Palinuro Seamount è affidata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM);

2. La Direzione generale PNM, per lo svolgimento delle attività di gestione dei SIC oggetto del presente decreto, si avvale del supporto tecnico-scientifico di ISPRA;

3. La vigilanza sulle attività marittime ed economiche, inclusa la pesca, è svolta dalle autorità competenti in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, al diritto dell’Unione europea e alle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l’Italia è parte contraente.

4. Con successivi protocolli d’intesa possono essere definiti i rapporti di collaborazione funzionali alla vigilanza dei siti di cui al comma 1.

Art. 4.

Obblighi di trasmissione alla Commissione europea

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM), in qualità di autorità nazionale competente per la rete Natura 2000, trasmette alla Commissione europea, secondo quanto stabilito dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, le mappe e i formulari standard Natura 2000 dei siti di cui all’art. 1.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

SIC IT0000001 Vercelli Seamount
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Limite 12 miglia dalla costa
IT0000001 Vercelli Seamount
Scala 1 : 1.500.000
30 0 30 60 Km

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Limite 12 miglia dalla costa
IT0000002 Palinuro Seamount

Scala 1 : 1.500.000

30 0 30 60 Km

SIC IT0000002 Palinuro Seamount
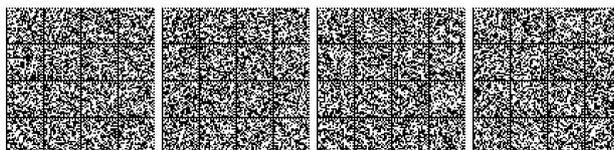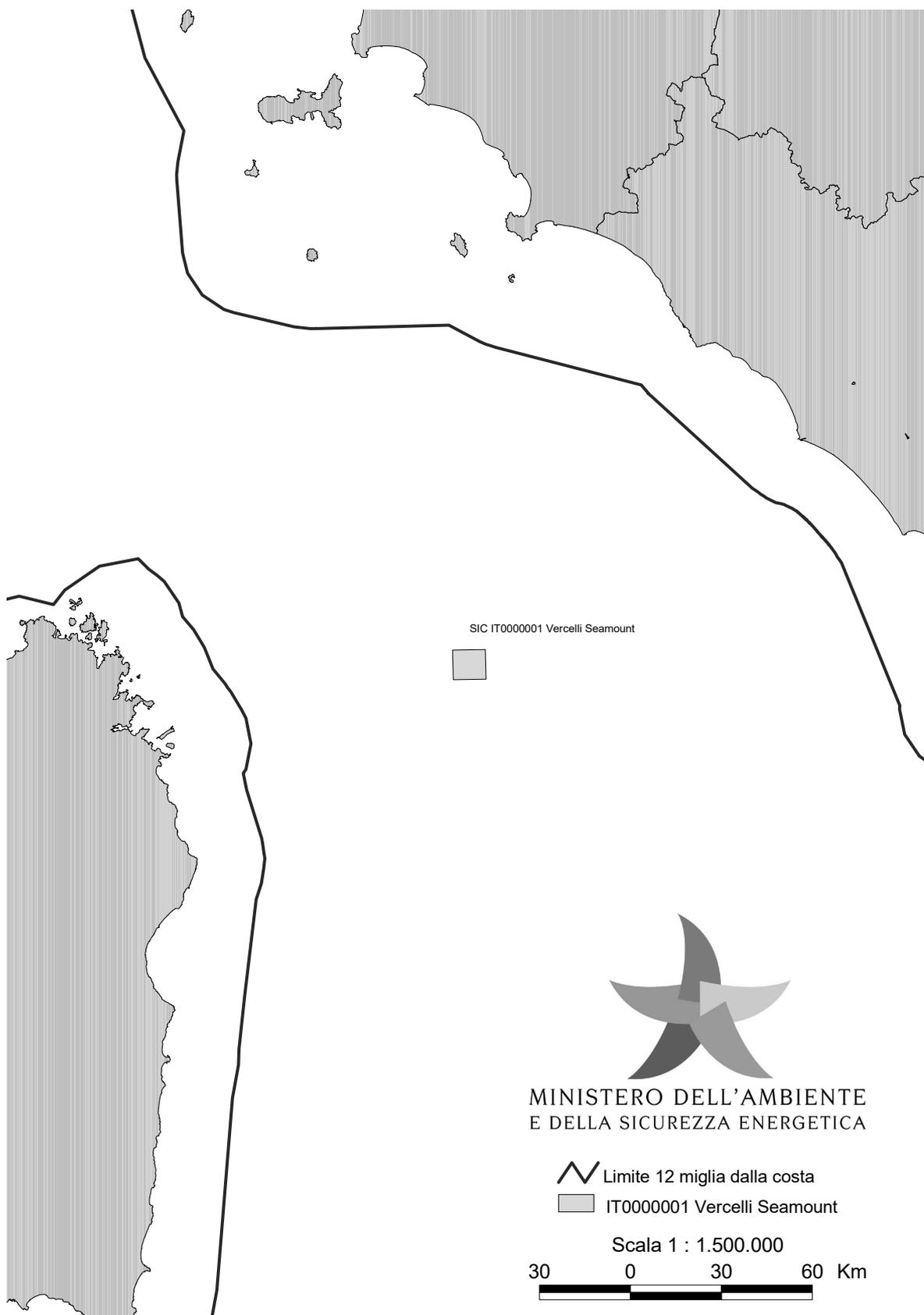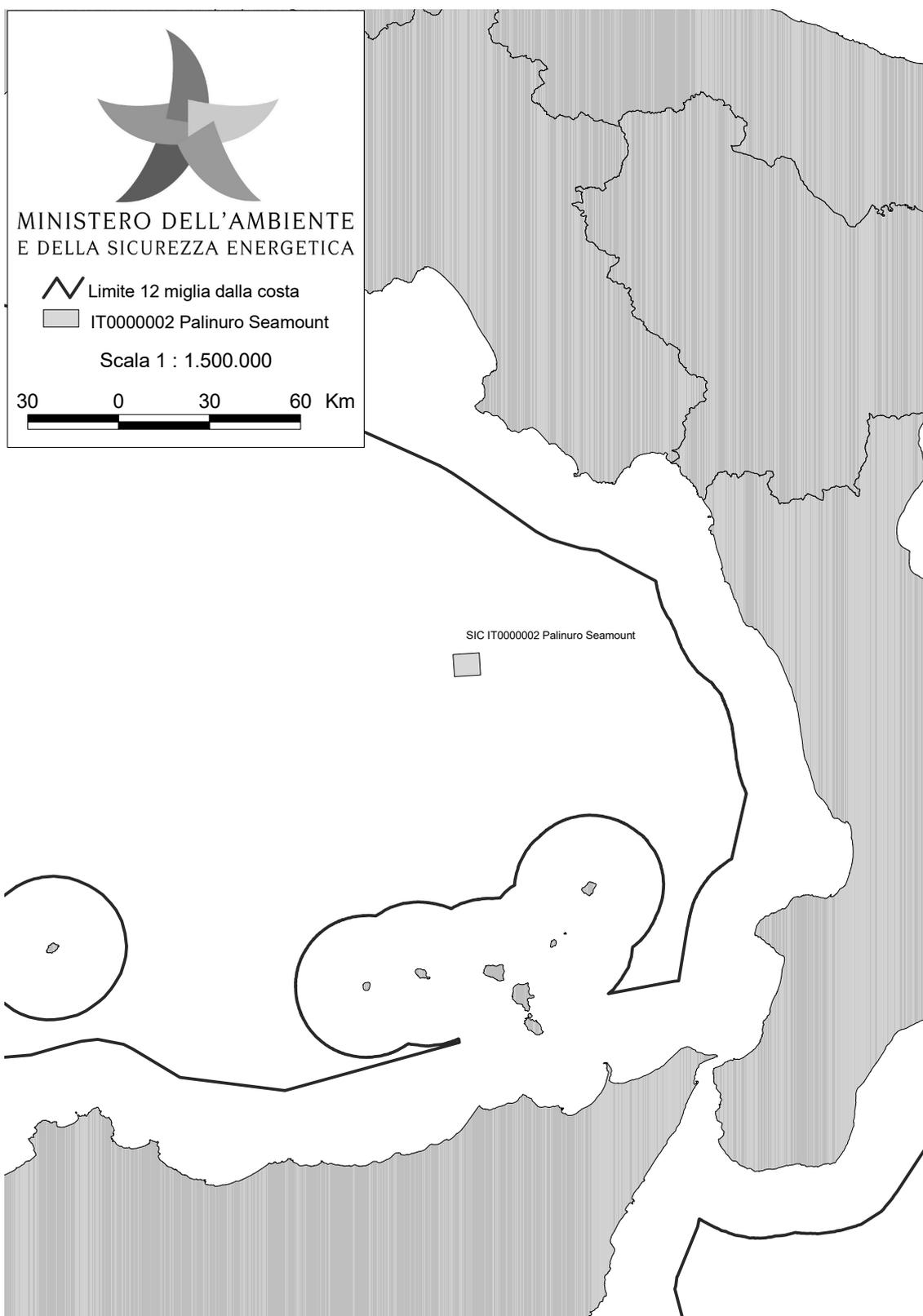
23A05074
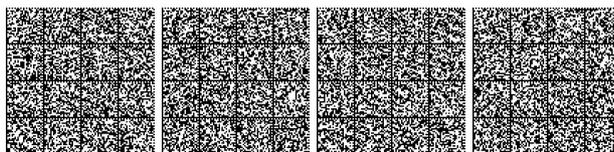
MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di
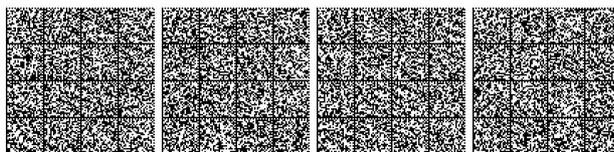
prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.934 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 settembre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantacinque giorni con scadenza 13 settembre 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in
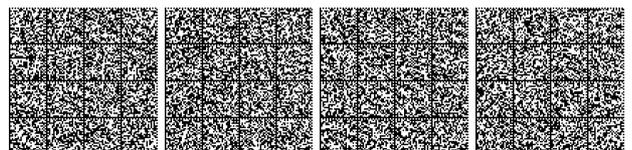
termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 settembre 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'art. precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui
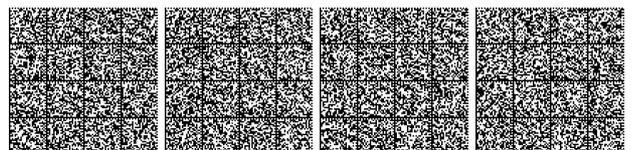
all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 settembre 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05164

DECRETO 13 settembre 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,

medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.934 milioni di euro;

Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determina n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 17 luglio 2023 e scadenza 15 settembre 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale: compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

I nuovi buoni trattano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 15 settembre 2023, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 settembre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 settembre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli armi stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05162

DECRETO 13 settembre 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di

ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.934 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% con godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, avente godimento 15 settembre 2023 e scadenza 15 novembre 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 novembre 2023, sarà pari allo 0,663043% lordo, corrispondente a un periodo di 61 giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 settembre 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 settembre 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05163

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2023.

Istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto, l'art. 26, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale;

Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali, possono avere altresì le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;

c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;

Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalità di cui al comma 9, i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale;

Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 20 aprile 2022, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, di costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle telecomunicazioni, già coperto per una parte dei datori di lavoro dal fondo di integrazione salariale e cassa integrazione guadagni straordinaria e per una parte dei datori di lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, con riferimento ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26 comma 9 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
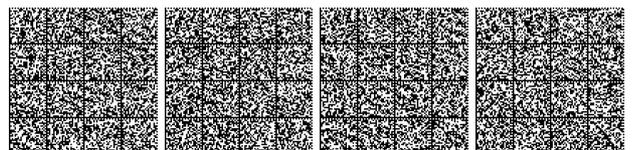
Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di *networking* (*e-commerce, internet,* posta elettronica etc.); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità e persegue i propri fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario.

4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

Art. 2.

Beneficiari del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni - Asstel e quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni che devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, che devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.

8. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore provvede alla gestione del Fondo e svolge i seguenti compiti:

a. predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali,
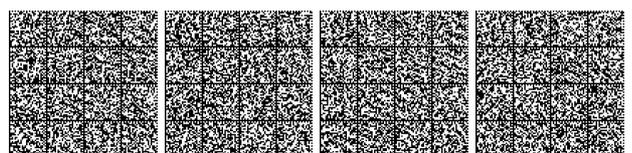
preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b. deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo. Ove necessario, deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 del decreto, nonché i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;

c. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d. vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo in relazione alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo assicura le seguenti prestazioni:

a. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;

b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al successivo comma 2;

d. prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;

e. assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

f. assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le prestazioni erogate dal Fondo ai sensi del presente comma rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione.

Art. 6.

Criteri e misure delle prestazioni

1. In relazione alle prestazioni riconosciute alla generalità delle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all'imponibile contributivo per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura dell'intervento è pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori in attività. Alle imprese ammesse ai programmi formativi è consentita l'erogazione della prestazione con il sistema del rimborso o del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime imprese per i propri dipendenti. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del programma formativo di riconversione o riqualificazione professionale.

2. L'importo della prestazione integrativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi.

3. L'importo della prestazione erogata in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera *c)* sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.

4. L'importo della prestazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)* sarà tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi dodici mesi e verrà erogata per un periodo massimo complessivo di dodici mesi.
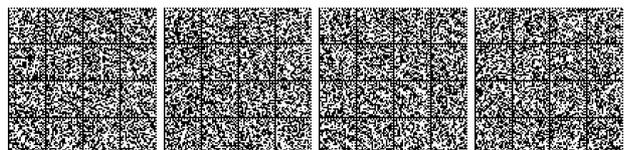
5. In relazione alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, il Fondo eroga assegno straordinario per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale *ex* art. 15 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, nel limite massimo di sessanta mesi il cui valore è pari:

a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di cui al presente comma, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*.

6. L'importo della prestazione erogata alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in relazione alle ipotesi di cui di cui all'art. 5, comma 2, è pari all'importo dell'integrazione salariale come determinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata massima della prestazione soggiace al rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata dell'assegno di integrazione salariale.

7. Con riferimento alle prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria, l'onere a carico del Fondo è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta dalla singola impresa fino al trimestre precedente l'inizio della prestazione, al netto delle prestazioni già deliberate a favore della medesima impresa. In via transitoria, il predetto limite è modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nei primi tre anni di esistenza del Fondo. Le prestazioni finanziate attraverso un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura possono essere erogate dal Fondo nel limite del valore del contributo straordinario dovuto. Con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, trovano applicazione le garanzie relative agli importi, alle durate e alle causali previste dall'art. 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 7.

Finanziamento

1. Con riferimento alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 2 avviene con:

a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;

b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

2. Con riferimento alla totalità delle imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, avviene:

a. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* con un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;

b. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati, ed il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione;

c. per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Con riferimento alla totalità delle imprese, il finanziamento per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* è a carico di un contributo mensile straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura a carico del datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, secondo periodo, gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)* sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

Art. 8.

Accesso alle prestazioni

1. Le prestazioni di cui all'art. 5 potranno essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte della società e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Con riferimento alle prestazioni integrative, finanziate attraverso il contributo ordinario mensile e contributo addizionale, il provvedimento pubblico di concessione del trattamento costituisce elemento sufficiente per richiedere l'accesso alle prestazioni cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)* la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal presente decreto, potrà ove necessario essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base di esigenze di copertura del fabbisogno.

3. Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, lettere *d)*, *e)*, ed *f)* e in generale tutte le prestazioni per le quali è previsto un contributo straordinario previsto dall'art. 7 comma 3 del presente decreto, potranno essere sospese dal Comitato amministratore in caso di mancata erogazione del contributo e, comunque, potranno essere modulate in riduzione del periodo con cadenza semestrale sulla base delle disponibilità del Fondo.

4. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, sono presentate con le modalità procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

5. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)* avviene previa sottoscrizione di accordi individuali.

Art. 9.

Criteri di precedenza per le prestazioni

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)* da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

4. In merito ai criteri di precedenza di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, delibera il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo avrà decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro, individuati dall'art. 1, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

4. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro afferenti al Fondo di integrazione salariale che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, come previsto dall'art. 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Le istanze per l'erogazione delle prestazioni previste dal presente decreto potranno essere autorizzate dal Fondo dal giorno successivo alla nomina del Comitato amministratore. Le istanze per prestazioni relative a periodi precedenti dovranno continuare ad essere autorizzate dal Fondo di integrazione salariale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2420

23A05102
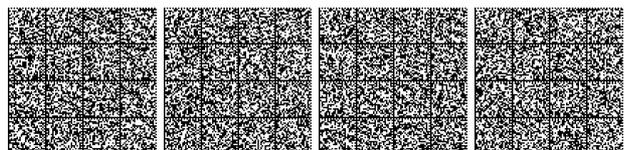
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 settembre 2023.

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia domenica 10 settembre 2023.

IL MINISTRO
PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, ed in particolare gli articoli 23 e 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la Protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

Considerato che il 10 settembre 2023 la parte est del territorio della Libia è stata interessata da eccezionali eventi causati dall'uragano «Daniel» che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Tenuto conto che tali eventi hanno provocato il decesso di numerose persone, numerosissimi dispersi, l'esondazione di corsi d'acqua, il collasso di dighe, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché gravi danneggiamenti alla rete dei servizi essenziali;

Considerata la richiesta di assistenza da parte dell'Ambasciata libica a Roma dell'11 settembre 2023, veicolata per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, manifestatasi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza, e tenuto conto della necessità di porre in essere con immediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assistenza alla popolazione colpita;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle prime iniziative di protezione civile a supporto delle autorità locali, con riserva di quantificare con separato atto le risorse finanziarie finalizzate allo scopo;

Vista la richiesta del Ministro degli affari esteri e per la cooperazione internazionale di deliberazione dello stato di emergenza per l'intervento all'estero del 12 settembre 2023;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 23, comma 1, e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 settembre 2023.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità locali di protezione civile.

Roma, 13 settembre 2023

Il Ministro: MUSUMECI

23A05183

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»

DECRETO 8 settembre 2023.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2005, n. 116 istitutivo della Libera Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *d)*;

Viste le modifiche statutarie, emanate con propri decreti n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010, n. 170 del 10 ottobre 2011, n. 21 del 22 febbraio 2016 e, in ultimo n. 174 del 16 novembre 2018;

Vista la proposta di modifiche al vigente statuto, approvata all'unanimità il 21 giugno 2023 dal consiglio di amministrazione dell'Università e trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. 11541 del 22 giugno 2023 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Dato atto:

che la competente Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR ha rappresentato, nell'ambito di un incontro in videoconferenza con i vertici dell'Ateneo, convocato il 21 luglio 2023 e tenutosi il 26 luglio 2023, alcune esigenze di integrazione e modifica al testo precedentemente trasmesso;

che le indicazioni rappresentate dal MUR sono state integralmente recepite ed approvate dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 70 del 27 luglio 2023, trasmessa al Ministero in pari data con nota prot. n. 14023 in uno con il testo modificato dello statuto e la relazione illustrativa;

che l'Università, con successiva nota prot. n. 14376 del 3 agosto 2023, ha inoltrato su richiesta del MUR ulteriore documentazione a supporto;

che il MUR, con nota prot. n. 10200 del 14 agosto 2023, ha chiesto al Presidente di indicare l'ente promotore dell'Ateneo all'art. 1, comma 1, dello statuto;

che la richiesta formulata dal MUR è stata recepita ed approvata dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 72 del 18 agosto 2023, trasmessa dal presidente al Ministero con nota prot. n. 14875 del 21 agosto 2023;

Vista la nota prot. n. 10730 del 7 settembre 2023 della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR, pervenuta via pec in pari data ed acquisita al protocollo generale di Ateneo al n. 16311 del 7 settembre 2023, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulate;

Considerato pertanto concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello statuto contenente le modifiche introdotte, come definite a seguito dell'esame ministeriale di legittimità e di merito;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1) È emanato - nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale - il nuovo statuto di autonomia della Libera Università degli studi di Enna Kore.

2) Il nuovo statuto entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Enna, 8 settembre 2023

Il presidente: SALERNO

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

Istituzione e denominazione

1. La Libera Università degli studi di Enna «Kore», in breve «università Kore di Enna» e in sigla «UKE» (di seguito anche «l'università» o «l'Ateneo»), istituita con la denominazione di «Libera università della Sicilia centrale Kore non statale legalmente riconosciuta, con sede a Enna» con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 284 del 15 settembre 2004, autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale con il successivo decreto ministeriale n. 116 del 5 maggio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2005, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e della legge 29 luglio 1991, n. 243. Ente promotore dell'Ateneo è la Fondazione per la libera università Kore di Enna.

2. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione «Libera università della Sicilia centrale Kore di Enna» e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione in lingua inglese «Kore University of Enna».

3. L'individuazione della Città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del consiglio dei garanti. Sedi, delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività istituzionali e ogni iniziativa per la promozione dell'offerta formativa e lo sviluppo delle necessarie reti di relazioni nazionali ed internazionali.

4. Il logo dell'università è allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino «studiorum universitas Hennae» e dalla dizione in piccolo «libera università Kore Enna» a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Art. 2.

Natura giuridica e compiti

1. La Libera Università degli studi di Enna «Kore» è un'istituzione di alta formazione e di ricerca che ha lo scopo di approfondire, elaborare, trasmettere e sottoporre le conoscenze scientifiche e metodologiche, in tutti gli ambiti del sapere nei quali essa opera, all'innovazione continua della ricerca scientifica, alle sfide del trasferimento tecnologico e dell'impatto sociale, con il fine di garantire la migliore preparazione culturale e professionale delle nuove generazioni, in modo che esse possano esprimere attitudini critiche, atteggiamenti consapevoli e capacità di analisi, di adattamento e di flessibilità.

2. L'UKE appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. Le modifiche allo statuto sono approvate dal consiglio di amministrazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, fatta eccezione per gli articoli 1 e 2 per i quali è richiesta l'unanimità.

4. Garante dell'autonomia dell'università e della tutela della libertà scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori è la Fondazione per la libera università Kore di Enna, che ne assicura insieme con l'Associazione per lo sviluppo della libera università Kore il perseguimento dei fini istituzionali e il sistema di *governance* e di funzionamento nei termini stabiliti nel presente statuto.

5. L'UKE opera su tutti i livelli della formazione terziaria e della formazione continua e può conferire i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

5.1. laurea;

5.2. laurea magistrale;

5.3. laurea magistrale a ciclo unico;
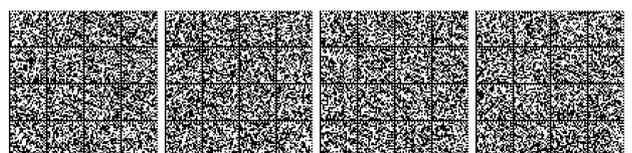
5.4. diploma di specializzazione;

5.5. dottorato di ricerca.

6. L'università rilascia inoltre il titolo di master di I e di II livello e specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 3.

Specificità e principi ispiratori

1. L'UKE è una comunità solidale di professori, ricercatori, personale di ricerca e tecnico-amministrativo, studenti e amministratori. Essi sono tenuti al rispetto dei principi ispiratori dell'Ateneo, del presente statuto, delle norme in esso richiamate, dei documenti strategici e regolatori approvati dagli organi di governo. È dovere di tutti gli appartenenti all'Ateneo partecipare, in ragione dei rispettivi ruoli, al perseguimento degli scopi dell'università e alle attività a tal fine programmate.

2. L'università si considera fortemente radicata nell'area intercontinentale euro mediterranea ed in relazione critica e costruttiva con le diverse condizioni culturali, sociali, religiose e politiche dei popoli che la compongono e la arricchiscono. In tale contesto essa intende rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico che si sono espressi nel bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria secondo i migliori standard internazionali, dall'altra.

3. Sono principi ispiratori irrinunciabili dell'università Kore di Enna:

3.1. le pari opportunità, con il ripudio di qualsiasi discriminazione che direttamente o indirettamente faccia riferimento al genere, alle disabilità, all'età, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici;

3.2. la libertà della ricerca scientifica, della scienza e del suo insegnamento;

3.3. la centralità della funzione didattica e la sua focalizzazione sugli studenti;

3.4. la dimensione transnazionale della comunità accademica.

Art. 4.

Organi di Ateneo

1. Gli organi dell'Ateneo si distinguono per funzioni e responsabilità.

2. Sono organi collegiali e individuali di indirizzo, di governo e di gestione:

2.1. il consiglio dei garanti;

2.2. il consiglio di amministrazione;

2.3. il presidente;

2.4. il senato accademico;

2.5. il rettore;

2.6. il direttore generale.

3. Le nomine degli organi individuali di Ateneo sono comunicate al Ministro competente.

4. Sono organi di monitoraggio, controllo e valutazione dell'Ateneo:

4.1. l'ombudsman;

4.2. il comitato etico;

4.3. il collegio dei revisori dei conti;

4.4. il collegio di disciplina dei docenti;

4.5. l'organismo di vigilanza;

4.6. il presidio della qualità;

4.7. l'assemblea dei rappresentanti degli studenti;

4.8. il nucleo di valutazione.

5. Il comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità.

6. Il regolamento generale disciplina la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di Ateneo e delle sue strutture, nonché degli organi di monitoraggio, controllo e valutazione. Questi ultimi concorrono al sistema di assicurazione della qualità in relazione alle prerogative assegnate a ciascuno nella carta della qualità dell'Ateneo.

Art. 5.

Consiglio dei garanti

1. Il consiglio dei garanti è rappresentativo dei portatori di interessi pubblici e privati, e in particolare dei soggetti sostenitori e garanti dell'autonomia dell'UKE e della comunità universitaria della stessa. Esso ha una composizione prevalentemente privatistica ed è così formato:

1.1. il presidente, designato dalla Fondazione per la libera università Kore di Enna;

1.2. dieci membri designati dalla Fondazione per la libera università Kore di Enna;

1.3. due membri designati dall'Associazione per lo sviluppo della libera università Kore di Enna;

1.4. un rappresentante del Ministro competente, da questi designato;

1.5. un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana, da questi designato;

1.6. un rappresentante del gruppo siciliano dei Cavalieri del lavoro, designato dal presidente dello stesso;

1.7. il rettore in carica;

1.8. il direttore generale in carica;

1.9. un rappresentante dei docenti eletto da tutti i docenti di ruolo tra i professori di prima e seconda fascia;

1.10. un rappresentante degli studenti eletto dalla componente;

1.11. un rappresentante degli alunni indicato dalla relativa associazione riconosciuta dall'università.

2. Il presidente designa, tra i membri di cui ai punti 1.2 e 1.3, il vice presidente.

3. Il consiglio dei garanti dura in carica quattro anni. I membri che subentrano durante il quadriennio rimangono in carica per il periodo residuale.

Art. 6.

Prerogative e competenze del consiglio dei garanti

1. Il consiglio dei garanti è il massimo organo di indirizzo strategico dell'università.

2. Le sedute del consiglio dei garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di singole persone o di elaborazioni in corso di definizione che il presidente ritiene di mantenere riservate ai soli membri.

3. Compete al consiglio dei garanti:

3.1. nominare il rettore;

3.2. nominare il collegio dei revisori dei conti;

3.3. nominare due professori ordinari quali membri del comitato etico;

3.4. nominare l'ombudsman, che è anche presidente del comitato etico;

3.5. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'università, deliberarne i relativi programmi pluriennali, verificarne il regolare perseguimento degli obiettivi e indicare i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;

3.6. esprimere il parere conforme sulle scelte di competenza del consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico e che non siano state previste nei piani triennali di sviluppo, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'università per un periodo di durata superiore ai cinque anni;

3.7. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attività di ricerca.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'università, che lo presiede, dal rettore e da tre a cinque altri consiglieri nominati dal presidente anche tra i membri del consiglio dei garanti dell'università.

2. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della prevalente composizione privatistica dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere diverso.
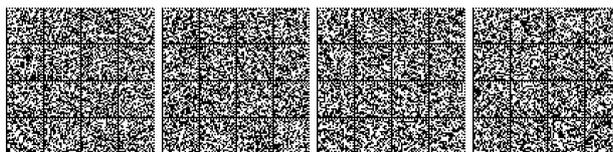
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto e senza responsabilità contabili e limitatamente alle materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 8.

Prerogative e competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo di governo dell'Ateneo, collabora con il presidente nell'amministrazione dell'università ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e dei piani di sviluppo strategico approvati dal consiglio dei garanti.

2. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente statuto, spetta al consiglio di amministrazione deliberare su:

2.1. lo statuto;

2.2. il regolamento generale di Ateneo;

2.3. il regolamento didattico di Ateneo approvato dal senato accademico;

2.4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

2.5. il codice etico, previo parere del senato accademico;

2.6. i modelli organizzativi generali;

2.7. la carta della qualità dell'Ateneo;

2.8. i regolamenti degli altri organi collegiali, su proposta degli stessi;

2.9. il piano di gestione economico-finanziaria e il bilancio consuntivo;

2.10. gli organici del personale non docente, il recepimento delle norme di legge e dei contratti riguardanti il lavoro e il trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

2.11. i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto, nonché a carico degli studenti e del personale tecnico-amministrativo;

2.12. le indennità e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso consiglio di amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di Ateneo, del tre per cento del budget complessivo annuale dell'università;

2.13. le acquisizioni, cessioni, accettazioni a qualsiasi titolo relative al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'università;

2.14. gli acquisti e i lavori che non siano già previsti nel documento di pianificazione strategica pluriennale;

2.15. la costituzione di società, consorzi e fondazioni di durata superiore ai cinque anni o la partecipazione ad essi dell'università.

3. Il consiglio di amministrazione decide sulle violazioni delle norme del codice etico, qualora per ambito e per livello di gravità esse non ricadano sotto la competenza o i poteri istruttori del rettore o del collegio di disciplina.

4. I documenti di autonomia di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono trasmessi al Ministro competente per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito.

5. Sono inoltre di competenza del consiglio:

5.1. l'istituzione di tutte le strutture dell'università, nonché, in base alle proposte del senato accademico o dei consigli di Dipartimento, l'attivazione dei corsi di studio istituiti dal rettore, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal consiglio dei garanti;

5.2. l'approvazione dei regolamenti procedurali e delle strutture, fatte salve le specifiche prerogative del senato accademico;

5.3. l'individuazione, su proposta del senato accademico e dei consigli di Dipartimento ovvero sulla base dei programmi triennali di sviluppo approvati dal consiglio dei garanti, dei settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale;

5.4. l'individuazione, su proposta dei consigli di Dipartimento, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

5.5. l'espressione del parere vincolante sulle proposte di conferimento dei titoli accademici *honoris causa* approvate dal senato accademico;

5.6. l'autorizzazione all'effettuazione delle manutenzioni straordinarie degli immobili e all'acquisizione delle dotazioni afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

6. Il consiglio può in via generale delegare al presidente parte delle proprie competenze con esclusione di quelle elencate ai commi 2 e 3.

Art. 9.

Presidente

1. Il presidente dell'università esercita tutte le funzioni che per norma di legge sono attribuite al legale rappresentante. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di provvedere alle designazioni interne ed esterne a nome dell'università; promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; stipulare accordi inter-istituzionali e creare strutture funzionali all'attuazione dei documenti strategici approvati dal consiglio dei garanti; conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia.

2. Il presidente dell'università è il garante del rispetto dello statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste. Esercita, oltre ai poteri di nomina e di emanazione previste nello statuto, funzioni di indirizzo, propulsione e iniziativa.

3. Il presidente è sostituito dal vice presidente nei casi di assenza o di impedimento. Egli può inoltre conferire deleghe ai singoli consiglieri su specifiche materie e può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo statuto, al vice presidente, al rettore o al direttore generale, ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di amministrazione.

Art. 10.

Prerogative e responsabilità del presidente

1. Spetta al presidente, in aggiunta alle altre competenze previste nel presente statuto:

1.1. emanare lo statuto dell'università;

1.2. emanare i regolamenti, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo;

1.3. nominare i direttori dei Dipartimenti e dei dottorati su proposta del rettore;

1.4. disporre, a conclusione dei relativi procedimenti, le nomine e le revoche degli organi collegiali e individuali, ivi comprese quelle del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo;

1.5. vigilare sul rispetto dei programmi di sviluppo dell'università e impartire le direttive per assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti, assumendo eventualmente poteri sostitutivi nei casi di prolungata o grave inerzia o omissione di altri organi;

1.6. disporre, a conclusione dei relativi procedimenti, l'attivazione delle strutture dell'università, fatte salve le competenze del rettore in ordine alla istituzione dei corsi di studio e dei Dipartimenti;

1.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;

1.8. emanare il regolamento della contribuzione studentesca, delle esenzioni e delle premialità, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.

2. Spettano inoltre al presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri organi individuali e collegiali, nel rispetto delle competenze del rettore in materia didattica e scientifica.

Art. 11.

Senato accademico e sue competenze

1. Il senato accademico è composto dal rettore in carica, che lo presiede, dai direttori dei Dipartimenti e dai docenti responsabili delle scuole di specializzazione medica e dei dottorati di ricerca attivi, nonché da tre rappresentanti degli studenti eletti dalla componente.

2. Il senato accademico detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche, concorre con apposite proposte preliminari e valutazioni *in itinere* alla pianificazione strategica pluriennale deliberata dal consiglio dei garanti ed opera sulla base degli indirizzi in essa contenuti. È organo di indirizzo generale per la didattica, la ricerca e la terza missione.

3. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente statuto, il senato accademico:

3.1. cura l'equilibrato sviluppo delle diverse aree scientifiche e didattiche presenti nell'Ateneo;

3.2. avanza proposte in ordine ai settori scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;

3.3. propone l'istituzione dei corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;

3.4. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica, proponendo gli ambiti nei quali investire prioritariamente le relative risorse umane e finanziarie dell'Ateneo;

3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione *in itinere* e finale degli apprendimenti;

3.6. delibera sul conferimento dei titoli accademici *honoris causa*, che il rettore provvede a sottoporre al parere del consiglio di amministrazione;

3.7. formula, di propria iniziativa, proposte agli altri organi dell'Ateneo in ordine alla programmazione generale, alle esigenze finanziarie, alla determinazione degli organici del personale docente, nonché allo statuto e ai regolamenti;

3.8. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove previsto dal presente statuto e da norme di legge e regolamentari.

Art. 12.

Rettore e sue prerogative e responsabilità

1. Il rettore è nominato dal consiglio dei garanti, su proposta del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'università o tra personalità del mondo accademico che si sono distinte per il buon funzionamento dell'università, ovvero tra professori di chiara fama di altri Atenei.

2. Il rettore indica il pro-rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento, e può nominare pro-rettori che lo coadiuvano per specifiche materie.

3. In aggiunta alle prerogative riconosciutegli nel presente statuto, il rettore:

3.1. rappresenta l'università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

3.2. vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica del personale docente e di ricerca, fissa direttive organizzative generali per assicurarne l'efficienza e riferisce con relazione annuale al consiglio dei garanti in ordine ai risultati e alle esigenze;

3.3. assicura il coordinamento dei lavori del senato accademico con il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni in materia scientifica e didattica;

3.4. formula proposte in ordine al conferimento degli incarichi di coordinamento dei Dipartimenti e dei corsi di studio, inclusi i dottorati di ricerca, strutture didattiche e scientifiche;

3.5. può conferire incarichi di studio senza oneri per l'università;

3.6. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalità previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al consiglio di amministrazione.

4. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli organi collegiali di Ateneo, il rettore:

4.1. emana, con proprio decreto, il regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;

4.2. decreta l'istituzione di tutti i corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;

4.3. emana i manifesti degli studi di tutti i corsi di studio.

5. Il rettore rimane in carica due anni e può essere confermato per ulteriori mandati fino ad una durata complessiva massima di sei anni.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il direttore generale è organo di gestione dell'Ateneo. Egli sovrintende, sulla base degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente, alla complessiva organizzazione e guida dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e ne risponde direttamente al presidente.

2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale:

2.1. ha ampi poteri di proposta agli organi di governo in ordine al ruolo assegnato, ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti;

2.2. svolge, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;

2.3. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli;

2.4. assicura la regolarità degli atti di tutti gli organi collegiali e dell'ufficio del rettore.

3. Il direttore generale è nominato dal presidente dell'università, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo *curriculum* professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.

Art. 14.

Organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione

1. Gli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione concorrono all'attuazione della politica per la qualità dell'Ateneo definita, ai vari livelli, sulla base dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dal consiglio dei garanti ed implementati dagli organi di governo e di gestione dell'Ateneo.

Art. 15.

Comitato etico

1. Il comitato etico ha il compito di proporre agli organi competenti l'avvio di eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soggetti che violano o disattendono il codice etico, intervenendo sulla base di segnalazioni non anonime o per iniziativa propria, nonché di favorire, ove possibile, la ricomposizione amichevole dei conflitti e la prevenzione del contenzioso. Esso provvede inoltre alla valutazione etica preventiva della ricerca su richiesta dei docenti.

2. Il comitato etico è presieduto dall'ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di prima fascia di cui almeno uno di ruolo nell'UKE, eletti dal consiglio dei garanti.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è preposto alla verifica della qualità della gestione amministrativa con riferimento esclusivo alla componente finanziaria e contabile. Al collegio compete il controllo di legittimità degli atti, secondo le modalità e le procedure indicate nel regolamento di Ateneo di contabilità e finanza.
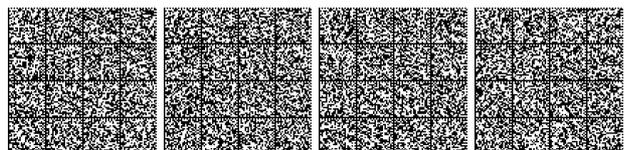
2. Il collegio dei revisori opera come collegio perfetto e, in tale composizione e per l'esercizio delle funzioni, esso accede agli atti deliberativi del consiglio dei garanti e del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre esperti contabili effettivi, tra cui il presidente, e da due membri supplenti, tutti eletti dal consiglio dei garanti.

Art. 17.

Collegio di disciplina dei docenti

1. Il collegio di disciplina dei docenti opera secondo le previsioni contenute nell'art. 10 della legge n. 240/2010 e si conforma in via dinamica alle eventuali modificazioni di essa. Esso interviene su impulso del rettore quando questi ritenga di attivare procedimenti disciplinari a carico dei professori o dei ricercatori. Il collegio ne cura l'istruttoria e al termine formula al rettore proposte motivate, eventualmente rimesse poi al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio è composto da tre docenti per ciascuna fascia. Secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del contraddittorio, di volta in volta si costituisce in collegio di tre membri.

3. Dei tre membri per fascia, uno è eletto nell'Ateneo dalla componente, gli altri due sono nominati dal presidente tra docenti esterni ai ruoli dell'Ateneo. Ciascuna struttura paritaria opera come collegio perfetto con la sola presenza di tutti i tre membri della fascia di competenza e con la presidenza del membro interno.

Art. 18.

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza sovrintende alla corretta applicazione del modello organizzativo dell'Ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed opera secondo le previsioni contenute nello stesso modello.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla composizione monocratica o collegiale di tre membri e provvede alla designazione.

3. Nella composizione collegiale, l'organismo di vigilanza opera come collegio perfetto. Esso è presieduto da un membro esterno all'Ateneo e costituito inoltre da due professori interni, designati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità è un organo collegiale ad operatività permanente con il compito di presiedere al funzionamento complessivo del Sistema di AQ nell'Università. Esso registra la qualità dei processi della formazione e della ricerca dipartimentale e ne monitora i risultati.

2. Il presidio della qualità è costituito da cinque membri, compreso il presidente, nominati dal presidente dell'università tra professori, ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, assicurando che nessuna delle componenti abbia una rappresentanza superiore a due unità e che non più di tre unità siano dello stesso genere.

Art. 20.

Assemblea dei rappresentanti degli studenti

1. L'assemblea dei rappresentanti degli studenti è un organo consultivo degli organi centrali di Ateneo che opera come istanza, a livello centrale, di espressione formale del punto di vista degli studenti in quanto portatori di interesse interni. Essa è composta dagli eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti. Presiede l'assemblea il rappresentante che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli eletti per gli organi di Ateneo.

2. L'assemblea è periodicamente consultata dal rettore e dal presidente dell'università. In ogni caso essa elabora in autonomia documenti di analisi e di proposta che vengono presi in esame dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

3. L'assemblea è chiamata ad esprimersi con proposte o pareri sui temi di interesse generale degli studenti con particolare riguardo al diritto allo studio.

Art. 21.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo preposto alla verifica e alla valutazione del sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio dei garanti e delle linee guida internazionali e nazionali.

2. Il nucleo, nominato dal presidente dell'università, è composto da cinque membri dei quali almeno due, tra cui il presidente, esterni all'Ateneo.

3. Il nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'università eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 22.

Dipartimenti

1. Ai fini della programmazione, promozione e organizzazione dell'offerta formativa, della didattica e della ricerca, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, l'università si articola in Dipartimenti, tenuti comunque a curare sistematiche iniziative interdipartimentali in particolare nella ricerca interdisciplinare, nei dottorati di ricerca e nell'alta formazione. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti è determinata in base alle aree ed ai macrosettori definiti dal Ministro competente ed è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

2. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Essi gestiscono inoltre in autonomia il budget loro assegnato per le attività istituzionali e le iniziative deliberate a livello dipartimentale.

3. I Dipartimenti dell'UKE sono previsti all'art. 1 del regolamento didattico di Ateneo. Essi comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella tabella A allegata al medesimo regolamento.

4. Il Dipartimento di medicina e chirurgia assume anche la denominazione di Scuola di medicina.

5. L'università può istituire una o più scuole di dottorato a livello interdipartimentale.

Art. 23.

Organi dei Dipartimenti e loro prerogative e responsabilità

1. Sono organi dei Dipartimenti:

1.1. il consiglio di Dipartimento;

1.2. il direttore;

1.3. la commissione paritetica docenti-studenti;

1.4. i consigli di corso di studio;

1.5. i gruppi del riesame a livello dei singoli corsi di studio.

2. La costituzione degli organi collegiali del Dipartimento è disciplinata dal regolamento generale.

3. Il consiglio di Dipartimento, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo:

3.1. formula proposte al consiglio dei garanti sulla pianificazione strategica pluriennale;

3.2. delibera sugli ordinamenti dei singoli corsi di studio acquisite le proposte dei relativi consigli di corso;

3.3. supervisiona, monitora e assicura la qualità della didattica in coerenza con le previsioni contenute nella carta della qualità di Ateneo.

4. Il consiglio di Dipartimento, con la sola presenza dei docenti:

4.1. determina l'afferenza dei singoli professori e ricercatori alle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

4.2. formula al senato accademico la pianificazione del fabbisogno di risorse e competenze per la didattica e per la ricerca;

4.3. delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori a seguito della fase istruttoria condotta dalla relativa commissione.

5. Il direttore del Dipartimento presiede il consiglio ed ha la responsabilità del complessivo funzionamento scientifico e didattico del Dipartimento, in relazione alla quale assume ogni iniziativa volta alla piena funzionalità:

5.1. degli organi del Dipartimento;

5.2. delle attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti;

5.3. delle attività scientifiche;

5.4. delle attività di orientamento e per la promozione dell'offerta formativa, nonché della sua attrattività, attualità ed efficacia;

5.5. dei processi esecutivi delle delibere del consiglio di Dipartimento e degli organi centrali di Ateneo;

5.6. delle procedure previste dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.

6. La costituzione degli organi di Dipartimento, nonché la composizione e i compiti delle commissioni paritetiche, dei consigli di corso di studio e dei gruppi del riesame sono disciplinati dal regolamento generale, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla carta della qualità.

Art. 24.

Sviluppo e gestione delle infrastrutture

1. L'UKE considera obiettivi strategici fondamentali la realizzazione, l'acquisizione, la sana amministrazione e lo sviluppo qualitativo delle infrastrutture e attrezzature per la didattica, la ricerca e il diritto allo studio. A tal fine, l'università reinveste in esse gli eventuali utili e avanzi di gestione secondo la propria natura di istituzione senza scopo di lucro.

2. È vietato distribuire utili o avanzi di amministrazione come risultanti nei bilanci annuali. È altresì vietato effettuare donazioni o trasferimenti liberali di beni immobili nei confronti di alcuno, sia esso soggetto privato o pubblico con o senza scopo di lucro, fatta eccezione per quelli effettuati nei confronti della fondazione per la libera università Kore di Enna con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Relazioni con soggetti terzi

1. L'UKE intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati italiani ed esteri e può partecipare, anche promuovendole e controllandole, a strutture associative di diritto pubblico o privato volte a progettare, realizzare e sviluppare le attività istituzionali dell'Ateneo o altre attività ad esse funzionali o strumentali. Tali strutture possono assumere le forme più idonee al conseguimento delle finalità, quali:

1.1. convenzioni, contratti, protocolli di intesa per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;

1.2. associazioni, consorzi e centri di servizio interuniversitari o interdipartimentali;

1.3. imprese innovative alle quali partecipano docenti e/o studenti nel rispetto della normativa vigente;

1.4. centri di servizio per la realizzazione di attività formative, scientifiche, di terza missione e per servizi in favore degli studenti, dei docenti e del personale;

1.5. enti attuatori costituiti in società di capitali o comunque in forme associative dotate di personalità giuridica, funzionali allo svolgimento di specifiche attività rientranti tra i fini istituzionali dell'università.

2. La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito, nei casi di competenza, il senato accademico.

Art. 26.

Professori e ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'università Kore di Enna nell'apposita banca dati del Ministero competente.

2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Università statali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 nonché dalle disposizioni regolamentari applicative di Ateneo.

Art. 27.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Art. 28.

Norme finali

1. Qualora l'università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto alla fondazione per la libera università Kore di Enna.

2. Per assicurare il mantenimento dell'università, la fondazione per la Libera università Kore di Enna può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri soggetti, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dalla stessa fondazione in rapporto con le effettive necessità dell'UKE.

3. L'università, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione dei beni posti gratuitamente a disposizione delle proprie attività istituzionali.

Art. 29.

Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, il rettore provvede ad adeguare il regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo trasmette al Ministro competente.

3. Entro gli stessi termini, il presidente provvede ad adottare i testi coordinati di tutti gli altri regolamenti vigenti e ad emanarli acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

23A05107
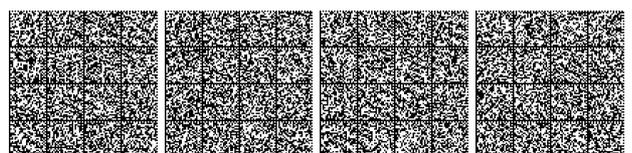
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina n. 563/2023 del 6 settembre 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Croazia del medicinale CONCOR COR 2,5 mg filmom oblozene tablete 30 tableta", codice di autorizzazione HR-H-061130840-03, intestato alla società Merck d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 010 Zagreb, Croatia e prodotto da Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64 293 Darmstadt, Germany oppure Famar Lyon, 29 Avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint Genis Laval, Francia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Importatore:

BB farma S.r.l.

viale Europa, 160

21017 Samarate (VA).

Confezione: «CONGESCOR 2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667079 (base 10) 18Q327 (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

Principio attivo: bisoprololo fumarato

Eccipienti:

nucleo della compressa:

silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato (anidro).

film di rivestimento: dimeticone; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD

Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd.

1000 Sofia (Bulgaria)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a.

via Amendola, 1 (Loc Caleppio)

20049 Settala (MI)

Falorni S.r.l.

via dei Frilli, 25

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«CONGESCOR 2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042667079 (base 10) 18Q327 (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,26.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «CONGESCOR 2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL A.I.C. n. 042667079 (base 10) 18Q327 (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Astro-Pharma».

Estratto determina n. 568/2023 del 6 settembre 2023

Medicinale: CEFTAZIDIMA ASTRO-PHARMA.

Titolare A.I.C.: Astro-Pharma GMBH.

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 036459042 (in base 10);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 036459055 (in base 10);

«2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 036459067 (in base 10).

Composizione:

Principio attivo: Ceftazidima.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «CEFTAZIDIMA ASTRO-PHARMA» (ceftazidima) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 036459042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,13;

nota AIFA: 55.

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 036459055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 56,94;

«2 g polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 036459067 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 69,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 113,88.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «CEFTAZIDIMA ASTRO-PHARMA» (ceftazidima) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «CEFTAZIDIMA ASTRO-PHARMA» (ceftazidima) per la confezione contraddistinta dal codice A.I.C. n. 036459042 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «CEFTAZIDIMA ASTRO-PHARMA» (ceftazidima) per le confezioni contraddistinte dal codice A.I.C. nn. 036459055 e 036459067 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05080

Rettifica della determina AIFA n. 347/2023 dell'8 giugno 2023 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc».

Estratto determina n. 570/2023 del 6 settembre 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 347/2023 del 8 maggio 2023, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Pantorc"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 115 del 18 maggio 2023.

Laddove è scritto:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg comprimate gastro-rezistente 30 comprimate dalla Romania, con numero di autorizzazione 4631/2012/34, intestato alla società TAKEDA GMBH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany e prodotto da: - TAKEDA GMBH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany - TAKEDA GMBH Production Site Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98, D-16515 Oranienburg, Germany - DELPHARM NOVARA S.r.l. Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italy, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate»

leggasi:

«È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 20 mg comprimate gastro-rezistente 30 comprimate dalla Romania, con numero di autorizzazione 4630/2012/34, intestato alla società TAKEDA GMBH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany e prodotto da: - TAKEDA GMBH Byk Gulden Strasse 2, 78467, Konstanz, Germany - TAKEDA GMBH Production Site Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98, D-16515 Oranienburg, Germany - DELPHARM NOVARA S.r.l. Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italy, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata

in vigore della presente determinazione nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate».

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05081

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equingam».

Estratto determina n. 573/2023 del 6 settembre 2023

Medicinale: EQUINGAM.

Titolare A.I.C.: Pfizer S.r.l.

Confezione:

«50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044176016 (in base 10).

Composizione:

principio attivo

immunoglobuline equine anti-linfociti T umani (eATG).

Officine di produzione

Produttori del principio attivo biologico

Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road
Kalamazoo, 49001 Michigan - USA

BioReliance Corporation
14920 Broschart Road - Rockville
20850-3349 Maryland - USA

Rilascio dei lotti

Pfizer Service Company BV
10 Hoge Wei
1930 Zaventem - Belgio

Indicazioni terapeutiche

«Equingam» è indicato per l'uso negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni per il trattamento dell'anemia aplastica acquisita da moderata a grave ad eziologia immunologica nota o sospetta, come parte della terapia immunosoppressiva *standard* in pazienti che non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o per i quali non è disponibile un donatore di HSC idoneo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«50 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044176016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.116,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.143,21.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 401-406 della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*).

La società rinuncia espressamente al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Equingam», a base di immunoglobuline equine anti-linfociti T umani, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Equingam» è indicato per l'uso negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a due anni per il trattamento dell'anemia aplastica acquisita da moderata a grave ad eziologia immunologica nota o sospetta, come parte della terapia immunosoppressiva *standar*d in pazienti che non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o per i quali non è disponibile un donatore di HSC idoneo.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Equingam» (immunoglobuline equine anti-linfociti T umani (eATG)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05082
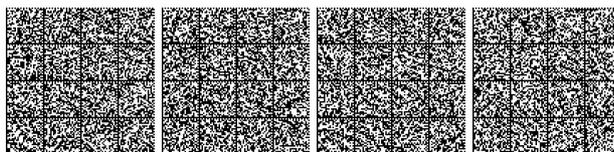
Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Elidel».

Estratto determina n. 579/2023 del 6 settembre 2023

Medicinale: ELIDEL.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ELIDEL (pimecrolimus):

«Trattamento dei pazienti con dermatite atopica lieve o moderata dai tre mesi di età in su quando il trattamento con corticosteroidi topici non è raccomandabile o non è possibile. Ciò può includere:

intolleranza ai corticosteroidi topici;

mancanza di efficacia dei corticosteroidi topici;

utilizzo sul volto e sul collo quando il trattamento intermittente a lungo termine con corticosteroidi topici può essere inappropriato.»

è rimborsata come segue:

confezione:

«crema 1% tubo in alluminio da 30 g» - A.I.C. n. 036006029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 26,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 43,59.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elidel» (pimecrolimus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RRL).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05083

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Pier Luigi Guidastri, Console onorario della Repubblica del Guatemala in Modena.

23A05113

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Teologico Leoniano, in Anagni

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto Teologico Leoniano, con sede in Anagni (FR).

23A05108

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia San Vincenzo - Italia, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia San Vincenzo - Italia, con sede in Roma.

23A05109

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Caritas Diocesana Albese», in Alba

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Fondazione Caritas Diocesana Albese», con sede in Alba (CN).

23A05110

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Francescane Missionarie di Maria, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 agosto 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura Francescane Missionarie di Maria, con sede in Roma.

23A05111
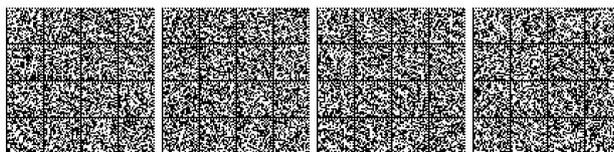
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 5 settembre 2023, n. 2629 - Proroga dei termini previsti dalla circolare n. 2155 dell'11 luglio 2023, recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Polo industriale di Porto Torres».

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 5 settembre 2023, n. 2629 i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Polo industriale di Porto Torres», tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, fissati con circolare 11 luglio 2023 n. 2155, sono rispettivamente prorogati alle ore 12,00 del 31 ottobre 2023 e alle ore 12,00 del 30 novembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 6 settembre 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it/

23A05112

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-218) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
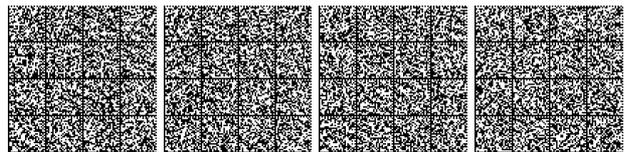
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
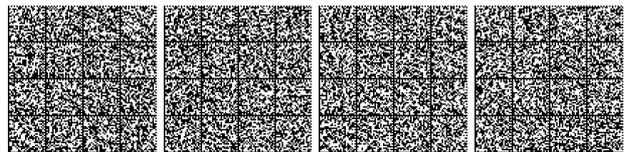
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.